

Delega ambientale: accolte le richieste dell'ANCE

6 Ottobre 2003

L'VIII Commissione della Camera (ambiente, territorio e lavori pubblici), nel corso della terza lettura del ddl sulla "Delega ambientale" (Atto 1798/B), ha approvato alcuni emendamenti in materia di compensazione e di interventi edilizi su beni vincolati, accogliendo, relativamente a questi ultimi, alcune richieste dell'ANCE.

Tali emendamenti riguardano in particolare l'art.1, comma 32, che, modificando l'art.163 del Testo Unico dei beni culturali ed ambientali, introduce l'accertamento di compatibilità paesistica in sanatoria, vale a dire la possibilità di regolarizzare dal punto di vista penale alcuni abusi.

Attualmente qualsiasi tipo di intervento su beni ambientali eseguito in assenza o in difformità dalla necessaria autorizzazione viene punito con le pene previste dell'art.20 della legge n. 47/85, ora inserite nell'art.44 del Testo Unico dell'Edilizia (d.p.r. n. 380/01).

Il testo del disegno di legge varato in prima lettura dalla Camera ammetteva la possibilità di sanare opere edilizie eseguite sia in assenza che in difformità dal nulla osta e prevedeva il pagamento di una sanzione pecuniaria solo qualora venisse accertato un effettivo danno all'ambiente.

Il testo del disegno di legge licenziato dal Senato, restringendo l'ambito di applicazione di quello originario, prendeva in considerazione solo gli interventi eseguiti in difformità e subordinava il rilascio dell'autorizzazione ambientale in sanatoria, che comporta l'estinzione del reato, al ricorrere di alcuni tassativi presupposti.

In particolare, ai fini dell'accertamento di compatibilità paesistica dei lavori, si richiedeva che la difformità non avesse comportato aumenti delle superfici utili o dei volumi assentiti, mentre le tipologie edilizie realizzate e i materiali utilizzati, anche se diversi da quelli indicati nel nulla osta, dovevano rientrare tra quelli previsti dalla pianificazione o almeno essere giudicati compatibili con il contesto paesaggistico.

Il trasgressore, inoltre, doveva corrispondere in ogni caso l'indennità pecuniaria prevista all'articolo 164 del Testo Unico dei Beni Culturali e Ambientali, ossia una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito con la trasgressione.

Con l'approvazione degli emendamenti in oggetto:

- la sanatoria è di nuovo possibile anche per lavori compiuti in assenza del nulla osta ambientale
- non è più richiesto il requisito dell'assenza di aumenti delle superfici e volumetrici
- la sanzione pecuniaria è dovuta solo laddove sia accertata l'effettiva esistenza di un danno all'ambiente

In materia di compensazione la Commissione ha invece introdotto una modifica in relazione all'eventuale indennizzo che viene riconosciuto al proprietario del bene a seguito dell'apposizione del vincolo.

1845-Camera dei Deputati ddl 1798-B.pdf [Apri](#)